

N° R.G. Notizie di reato

N° R.G. Tribunale

N° **4/17** Reg. Sentenze
16 GEN 2017

DATA DEPOSITO: _____

Data Irrevocabilità: _____

N. _____ Mod. 3/A/S.G.

Redatta scheda il: _____

Estratto esecutivo a Proc. Rep. c/o il Trib.

il: _____



TRIBUNALE DI SONDRIO

SENTENZA

(Artt. 544 e segg. - 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario del Tribunale di SONDRIO - sez. UNICA - dr. ssa BARBARA DELLA NAVE - alla pubblica udienza del **09 GENNAIO 2017** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo - riservata la motivazione che di seguito viene redatta - la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

è nato il _____ residente in _____, via _____

domiciliato in Bari, via Melo da Bari 205 c/o difensore.

Libero, presente

difeso di fiducia dall'Avv. Antonio Maria LA SCALA del Foro di Bari

IMPUTATO

a) del reato di cui agli artt. 56 e 624 bis c.1, 625 c. 1 n. 7 e 61 nn. 5 e 9 c.p. perché, approfittando della momentanea assenza dell'Ass.te della Polizia di Stato

, che si era recato a fare la doccia in un vicino bagno comune, s'introduceva nella stanza nr. 08 degli alloggi collettivi di servizio del personale maschile della Questura di , III piano della Caserma

in uso al predetto ed al collega Agt. , anch'egli assente, così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco ad

impossessarsi, a scopo di profitto, di denaro contante o altri oggetti di valore eventualmente rinvenuti, da sottrarre al legittimo proprietario, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà (improvviso arrivo in camera dell'Assistente che lo trovava nascosto sotto il proprio letto).

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 per l'aver profittato di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p. per aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o comunque ad un pubblico servizio, essendo

Con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 625 c. 1 n. 7 c.p. per aver commesso il fatto su cose esistenti in uffici pubblici o comunque esposte per necessità, o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.

Commesso in Sondrio nel gennaio 2013

b) del reato di cui agli artt. 624 bis c.1, 625 c. 1 n. 7 e 61 nn. 5 e 9 c.p. perché, approfittando della momentanea assenza dell'Agente della Polizia di Stato

, che si era recato a fare la doccia in un vicino bagno comune, s'introduceva nella stanza nr. 14 degli alloggi collettivi di servizio del personale maschile della Questura di Sondrio, siti al III piano della Caserma

in uso al predetto , anch'egli

assente, ove si impossessava, al fine di trarne profitto, di una banconota da € 10,00, così sottraendola al legittimo proprietario, ovvero _____, che la custodiva all'interno del proprio portafogli riposto in un marsupio.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 per l'aver profittato di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p. per aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o comunque ad un pubblico servizio, essendo _____ un Agente della Polizia di Stato.

Con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 625 c. 1 n. 7 c.p. per aver commesso il fatto su cose esistenti in uffici pubblici o comunque esposte per necessità, o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.

Commesso in Sondrio il 20 luglio 2013

c) del reato di cui agli artt. 56 e 624 bis c.1, 625 c. 1 n. 7 e 61 n. 9 c.p. perché, approfittando della momentanea assenza dell'Agente della Polizia di Stato _____, che si era recato a fare la doccia in un vicino bagno comune, s'introduceva nella stanza nr. 14 degli alloggi collettivi di servizio del personale maschile della Questura di Sondrio, siti al III piano della Caserma _____,

in uso al predetto Agt. _____ anch'egli assente, così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi, a scopo di profitto, di denaro contante o altri oggetti di valore eventualmente rinvenuti, da sottrarre ai legittimi proprietari, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà (prima di recarsi a fare la doccia l'Agt. _____ aveva provveduto a nascondere il portafogli).

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 per l'aver profittato di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p. per aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o comunque ad un pubblico servizio, essendo _____ _____ della Polizia di Stato.

Con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 625 c. 1 n. 7 c.p. per aver commesso il fatto su cose esistenti in uffici pubblici o comunque esposte per necessità, o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.

Commesso in Sondrio il 21 luglio 2013

CONCLUSIONI DELLE PARTI IN UDIENZA

Il Pubblico Ministero chiede, concesse le generiche equivalenti alla contestata aggravante e considerata la particolare tenuità del fatto, una condanna alla pena finale di mesi 9 di reclusione.

Il difensore dell'imputato, avv. La Scala, chiede per capo A) assoluzione perché il fatto non sussiste; per capo B) assoluzione ex art. 530, 2° c., c.p.p., per non aver commesso il fatto e per capo C) assoluzione perché il fatto non sussiste ex art. 49, 2° c., c.p.p..



FATTO E DIRITTO

In seguito ad indagini preliminari il Procuratore della Repubblica in sede esercitava azione penale nei confronti di _____ lo citava a giudizio innanzi all'intestato Tribunale per rispondere dei reati lui ascritti in rubrica.

Alla pubblica udienza del 15.07.2015, atteso il mutamento dell'organo giudicante come da decreto presidenziale n. 3/2016 si procedeva a rinnovazione dell'istruttoria e, libero assente il prevenuto regolarmente citato, le parti chiedevano i rispettivi mezzi di prova orali e documentali, che il giudice ammetteva; erano escussi i testi

Al termine dell'istruttoria dibattimentale alla pubblica udienza dello 09.01.17, previa sottoposizione ad esame dell'imputato, le parti formulavano e illustravano le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe.

Dalle risultanze dibattimentali non è mersa prova piena e tranquillante della responsabilità penale dell'imputato in relazione ai reati contestatigli.

In particolare.

Il processo trae origini da fatti verificatisi in danno di taluni agenti appartenenti alla Polizia di Stato presso la caserma _____ n Sondrio tra il gennaio ed il luglio 2013.

Orbene. Le emergenze processuali rendono conto in ordine ai capi d'imputazione sub A) e C) quanto segue.

Nel gennaio 2013 presso la caserma _____ agente _____ era scoperto nel mentre si trovava sdraiato sotto il letto del collega _____ costui, terminata la doccia, rientrava nell'alloggio assegnatogli e scorgeva _____ il quale adduceva, a



giustificazione del proprio comportamento, il tentativo di “fargli uno scherzo” (cfr. teste pag. 3 e ss. verb. ud. 23.02.2016) ma nulla è ^{ivi}sottratto.

Verso fine luglio 2013 l'agente lasciava accesa la webcam del suo pc all'interno del proprio alloggio e riprendeva il prevenuto con indosso solo gli slip, farvi ingresso, frugare all'interno del marsupio - usato da usualmente per riporvi il portafoglio - ma non nel portafoglio ed andarsene: di nuovo nulla viene sottratto e racconta che in quell'occasione comunque non vi aveva lasciato soldi.

Osserva questo giudicante come manchino in entrambe le fattispecie prove idonee a fondare la penale responsabilità di , nulla è stato sottratto a suoi colleghi. Certo il suo comportamento è senza dubbio quantomeno “bizzarro” e forse era finalizzato alla realizzazione di un qualche evento ma non si comprende quale o, quanto meno, non si ritiene possa integrare le fattispecie penali lui addebitate.

Nell'episodio di gennaio il fatto di farsi trovare sotto un letto non può considerarsi integrante neppure l'elemento costitutivo dei fatti idonei richiesti dall'art. 56 C.p. per la sussistenza del tentativo di furto. Nel secondo episodio, invece, non c'era alcuna somma di denaro lasciata nel marsupio di di talché la fattispecie parrebbe riconducibile all'ipotesi di inesistenza dell'oggetto che rende impossibile l'evento (art. 49 C.p.).

Per quanto concerne il capo B). L'agente come da lui stesso riferito aveva lasciato 15 € nel portafoglio all'interno del marsupio appeso al gancio della porta della sua camera, quindi, per puro caso aveva scordato la webcam accesa nella sua camera avendo terminato la conversazione con la fidanzata, aveva anche chiamato il parrucchiere per fissare un appuntamento e poi si era recato nel locale docce. Durante la sua assenza la webcam, non posizionata in

modo tale da riprendere con precisione l'ingresso di altri soggetti nell'alloggio, ha modo di registrare , svestito, entrarvi (cfr. teste e ss. ud. 27.09.2016) curiosare tra gli oggetti lasciati esposti, tra cui varie monete, avvicinarsi al gancio a cui era appeso il marsupio ma non lo riprende mentre compie l'atto di impossessarsi di alcunché.

più tardi verifica la mancanza di € 10,00 dal portafoglio ma la webcam non riprende impossessarsi del denaro, come ricordato dal teste stesso (pag. 5 verb. ud. cit.) ed il fatto che non vi sia modo di stabilire con certezza, prima che l'imputato entrasse se in effetti quei 10 € fossero dove riferisce di averli lasciati, né la ricostruzione degli avvenimenti verificatisi anteriormente ossia telefonata con la fidanzata e chiamata al parrucchiere o viceversa, induce questo giudicante a ritenere insufficiente la prova della colpevolezza del prevenuto.

Tutti gli altri testi escussi nulla hanno apportato con le loro dichiarazioni a conforto del teorema accusatorio, riferendo solo di furti di beni di varia natura che si verificavano da tempo all'interno della caserma e che lo stesso si doleva che in suo danno fossero stati perpetrati.

Pertanto, alla luce di quanto esposto il Tribunale ritiene corrispondere a giustizia prosciogliere dai reati ascrittigli ai sensi dell'art. 530 C.p.p.

P.Q.M.

Il Giudice, visto l'art. 530 C.p.p. co. II assolve dai reati lui ascritti per non aver commesso il fatto.

Così deciso in Sondrio, li 09.01.2017

Il Giudice

- dr.ssa Barbara Della Nave -

TRIBUNALE DI SONDRIO
Visto, depositato in cancelleria
Oggi 11.6.2017
IL CANCELLIERE
Maria P.



- 7 -